

(n. 23)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Dipasquale, Arancio, Barbagallo, Cafeo, Catanzaro,
Cracolici, De Domenico, Gucciardi, Lantieri, Lupo, Sammartino

il 27 dicembre 2017

*Norme per interventi di ristrutturazione, conservazione e promozione dei
centri storici dei Comuni al cui interno insistono i monumenti oggetti del
riconoscimento Unesco nel Val di Noto.*

----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

in Italia i siti che hanno ricevuto l'importantissimo riconoscimento di «Patrimonio dell'Umanità» da parte dell'UNESCO sono quarantasette; di questi 7 si trovano in Sicilia.

Si tratta di un patrimonio di eccellenza unico per il suo valore, tra cui si annoverano l'Area Archeologica di Agrigento, iscritta nel 1997, Piazza Armerina e le Ville del Casale, iscritta anch'essa nel 1997, le Isole Eolie, iscritte nel 2000, le Città Barocche del Val di Noto, iscritte nel 2002 e Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica, iscritte nel 2005.

Il prestigioso riconoscimento ha, nel corso degli anni, spinto la Regione Siciliana e le amministrazioni locali interessate a rafforzare e accrescere l'impegno di conservazione, tutela e promozione dei beni materiali ed immateriali «Patrimonio dell'Umanità».

Il riconoscimento, oltre a rappresentare un fattore di responsabilizzazione per

le realtà interessate, può contribuire alla promozione ed al marketing territoriale dell'economia dei territori.

Tale dato è particolarmente evidente per le città del Val di Noto (Noto, Modica, Scicli, Ragusa, Militello, Caltagirone, Catania –limitatamente a Via Crociferi, Piazza Armerina, Palazzolo Acreide) che vanno a comporre il sito più esteso al mondo tra quelli inseriti nella “World Heritage List”, accomunato dalla valorizzazione delle evidenze tardo barocche e da una forte vocazione al turismo storico e culturale. Vi è però la necessità di assicurare adeguate risorse per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei centri storici che conservano i monumenti oggetto della tutela, anche in considerazione della grave situazione di crisi dei bilanci pubblici e delle difficoltà comuni a tante amministrazioni.

A tal fine si devono studiare le forme più opportune di coordinamento, sinergia, collaborazione tra competenze regionali, istituzioni locali, soprintendenze, associazioni di categoria, strutture alberghiere, tessuto produttivo e privati.

Per conseguire risultati utili occorre investire direttamente sui siti e sui loro contesti, per migliorarli e renderli pienamente attrattivi per il pubblico, adempiendo in questo modo, e allo stesso tempo, alla funzione fondamentale di tutela e, finalmente, anche di valorizzazione dei beni culturali.

Il presente disegno di legge nasce dalla consapevolezza del ruolo decisivo, per lo sviluppo economico di molte aree a vocazione turistica in Sicilia, delle politiche di recupero dei centri urbani e siti riconosciuti patrimonio mondiale UNESCO presenti all'interno del Val di Noto, coniugandolo con una rivitalizzazione del vasto patrimonio architettonico e culturale in esso contenuto ed attivando una virtuosa sinergia con gli investitori privati.

Questa proposta contiene norme dirette a coordinare e rafforzare gli interventi nei settori delle politiche territoriali, urbanistiche e per lo sviluppo socio-economico delle realtà caratterizzate dalla presenza, nei rispettivi centri urbani, di monumenti oggetto di tutela e valorizzazione da parte dell'Unesco.

Le norme contenute nei tre articoli del disegno di legge si prefiggono, inoltre, due ulteriori finalità: la prima è quella di riaffermare il ruolo che, in una moderna politica di recupero dei beni architettonici per lo sviluppo sociale ed economico delle realtà urbane, devono svolgere gli strumenti volontari di integrazione tra pubblico e privato – in una visione positiva del rapporto tra cittadino e istituzioni – assieme agli interventi pubblici regolamentativi e unilaterali; la seconda finalità del disegno di legge si riferisce invece alla necessità di implementare a livello di tutte le istituzioni regionali e locali, l'adozione di politiche virtuose di riqualificazione e di valorizzazione dei centri urbani e siti riconosciuti patrimonio mondiale UNESCO, capaci di porre in essere coerenti iniziative di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio; di rivitalizzazione culturale e turistica e dei servizi; di rilancio dei programmi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; di miglioramento e di adeguamento degli arredi e dei servizi urbani.

In particolare il disegno di legge offre alla Regione la possibilità di favorire gli interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla rivitalizzazione dei centri storici, dotando in particolare i comuni della facoltà di individuare, all'interno del peri-

metro dei centri storici, o dei siti riconosciuti, le zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali avviare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione e alla rivitalizzazione delle realtà urbane.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Misure per la tutela e la valorizzazione dei centri urbani al cui interno sono custoditi i monumenti tutelati nell'ambito del sito Unesco del Val di Noto

1. Al fine di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e monumentale dei centri urbani all'interno dei quali insistono i beni oggetto del riconoscimento di monumento barocco da parte dell'Unesco nel Val di Noto, è istituito, presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. I comuni, nel cui territorio ricadono i beni di cui al comma 1, delimitano, con apposita delibera del consiglio comunale, l'area all'interno della quale effettuare, anche con il concorso dei privati, gli interventi di recupero, di tutela e di valorizzazione

3. Gli interventi di cui al comma 2 prevedono:

a) la manutenzione, il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati;

b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico finalizzate al miglioramento del decoro, dei servizi e della qualità dell'arredo urbano;

c) la manutenzione straordinaria dei beni e dei servizi pubblici già esistenti da parte dell'ente locale;

d) il consolidamento statico degli edifici storici di proprietà dei privati;

e) la realizzazione di infrastrutture e di servizi per la promozione turistica e culturale dei centri storici e dei siti specifici.

4. La Regione può prevedere forme di indirizzo e di coordinamento, finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri urbani anche in relazione agli interventi approvati dai comuni.

Art. 2.

Regolamentazione urbanistica e modalità di attuazione

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, con proprio decreto, emana ogni anno un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, destinato ai comuni che promuovono gli interventi di cui al comma

2, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Nella ripartizione delle risorse è attribuita priorità agli interventi per i quali gli Enti locali hanno messo a disposizione una percentuale di risorse quale cofinanziamento agli interventi programmati, sia predisponendo appositi stanziamenti di 4 bilancio, sia utilizzando allo scopo finanziamenti statali o europei da destinare ad opere o servizi in linea con le finalità della presente legge.

3. Gli interventi strutturali ed infrastrutturali possono essere eseguiti, per quanto attiene la parte pubblica, anche in difformità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, purchè suffragati da apposita delibera di variante predisposta dall'Amministrazione comunale, votata dal Consiglio comunale e convalidata dall'Assessorato regionale del territorio e ambiente

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede anche con le risorse individuate nel maggiore introito delle accise derivanti dall'estrazione di gas ed idrocarburi nei territori oggetto delle provvidenze, in misura concorrente all'entità della copertura finanziaria annua del presente disegno di legge.

2. E' cura dell'Assessorato regionale dell'economia, di concerto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, varare in tempo utile apposito provvedimento finalizzato alla rideterminazione delle tariffe ed al recupero delle risorse necessarie alla copertura finanziaria della presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.